

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA



Annullamento di viaggio/Documenti di viaggio

PREMIO POLIZZA: 4,5% del costo del viaggio

RINUNCIA AL VIAGGIO, che comprende:

RIMBORSO PENALE

Rimborso della penale (inclusa la quota di iscrizione, i visti e le tasse aeroportuali) addebitata a seguito di rinuncia al viaggio per un motivo oggettivamente documentabile che colpisce l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'assicurato stesso.

Globy Classic - GIALLO

Documento da sottoporre al contraente prima della sottoscrizione del contratto

Nota informativa ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, N. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dall'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1. Informazioni relative alla Società

• *Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)*
L'Impresa Assicuratrice è Mondial Assistance Italia S.p.A.

Sede Legale

Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia).

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con decreto ministeriale del 02.09.1993 (G.U. 08.09.1993 n. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.

2. Informazioni relative al Contratto

• *Legislazione applicabile al contratto*

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme del diritto italiano.

• *Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto*

Ai sensi dell'art. 2952 Cod.Civ. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".

• *Reclami in merito al Contratto*

Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami da parte del Contraente potranno essere inoltrati all'ISVAP, quale organo istituzionalmente preposto alla vigilanza dell'esercizio delle assicurazioni private, al seguente indirizzo:

ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Divisione RCA, Reclami e Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 - 00197 Roma (Italia)

Nel caso invece in cui le Parti scelgano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione.

Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP, che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto Organo di vigilanza straniero.

Il Contraente ha comunque la facoltà di risolvere eventuali controversie relative al contratto rivolgendosi al competente Ufficio della Società, al seguente indirizzo:

Mondial Assistance Italia S.p.A.
Servizio Qualità
Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia)
Telefono 0223.695.1

SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

Rimborso del 50%, con un massimo di € 500,00 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento oggettivamente documentabile che abbia colpito l'Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

VALIDITÀ

- L'emissione della polizza deve avvenire entro le ore 24 del giorno successivo a quello della prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi
- Sono assicurabili le pratiche di costo fino a € 50.000,00 mentre per i contratti con penale pari al 100% già al 30.mo giorno, il capitale massimo assicurabile è di € 1.000,00 per persona

3. Informazioni in corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché a fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota, che deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni, è un documento che ha solo valore e scopo informativo. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

Riservatezza

Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo dei dati personali (mod. info/10)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 (in seguito denominata Legge), e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all'espletamento da parte della Società delle finalità attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di quelle ad esse connesse, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o, comunque, automatizzati e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge.
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative quali, ad esempio, quelle su antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile.
4. L'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto di assicurazione.
5. I dati personali possono essere comunicati, per le medesime finalità di cui al punto 1), agli altri soggetti del settore assicurativo quali, esemplificativamente, consulenti e legali; ISVAP e Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; CONSAP. In tal caso i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti.
6. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.
7. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. Sempre per le medesime finalità di cui al punto 1), i dati personali possono essere trasferiti fuori del territorio nazionale.
9. L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
10. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.
I dati identificativi del titolare del trattamento e del Responsabile possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal predetto Garante presso la sede legale e le sedi periferiche.

Il consenso al trattamento assicurativo dei dati personali, generali e sensibili sarà richiesto esclusivamente in caso di sinistro e solo alle persone assicurate coinvolte o a quelle che risulteranno essere causa del sinistro stesso.

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio.

Centrale Operativa: la struttura di Mondial Assistance Italia S.p.A. in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Europa: i paesi dell'Europa geografica e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Globy®: il marchio commerciale registrato di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la Società stessa.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Mondo: i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e decorrenza

I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza;
- per periodi, con un massimo comunque di 100 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- se il premio è stato pagato.

Globy® declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni, se dovuti a causa di forza maggiore.

2. Validità Territoriale

- prestazioni di assistenza e spese mediche: per la destinazione prescelta ed identificata in polizza;
- altre garanzie: Mondo.

3. Persone assicurabili

Globy® assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia;

e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:

- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

4. Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy® o di capitolato Mondial Assistance Italia S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura oltre i 100 giorni continuativi per lo stesso viaggio.

5. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve

a) darne avviso:

- a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);

- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Globy® corrisponde i rimborsi:

a) entro 20 giorni dalla completa messa a disposizione di tutti i documenti richiesti.

In caso contrario e solo per ragioni imputabili a Globy®, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo dovuto e per il periodo eccedente tale termine;

b) in Euro. Le spese sostenute al di fuori della Comunità Europea sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

6. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

Rinuncia al viaggio - rimborso penale - spese di riprotezione del viaggio

1.1 Oggetto

1.1.1 Rinuncia al viaggio - rimborso penale

Globy® rimborsa la penale, compresi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti, applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio determinata da una causa o un evento che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

Globy® rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio; purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

1.1.2 Spese di riprotezione del viaggio

Globy® rimborsa all'Assicurato il 50%, con un massimo di € 500,00 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in

sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento che abbia colpito l'Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

Globy® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:

- dall'Assicurato
- da tutti i suoi familiari
- da uno dei compagni di viaggio purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

1.2 Decorrenza ed operatività

Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o della conferma documentata dei servizi e sono operanti fino al fruimento del primo servizio contrattualmente previsto.

1.3 Esclusioni (valide per Rinuncia al viaggio rimborso penale e Spese di riprotezione del viaggio)

Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- a) cause o eventi non oggettivamente documentabili;
- b) cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione.

1.4 Criteri di liquidazione e scoperto

1.4.1 Rinuncia al viaggio - rimborso penale

Globy® rimborsa la penale di annullamento

- a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ.). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- b) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- c) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato;
- d) con lo scoperto del 15% con il minimo di € 50,00 per tutte le patologie e gli infortuni dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato che non richiedano ricovero ospedaliero;
- e) con lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 in tutti gli altri casi.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico.

1.4.2 Spese di riprotezione del viaggio

Globy® rimborsa il 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 500,00 per persona e sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.

1.5 Validità Globy® Giallo

1.5.1 Globy® Giallo è valido esclusivamente se la polizza è stata stipulata:

- a) dall'agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
- b) contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi;
- c) a garanzia del costo complessivo del viaggio (compresi costi di gestione pratica, tasse aeroportuali e visti). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed Assicurato è inferiore al costo del viaggio;
- d) per un capitale massimo di
 - € 50.000,00 per pratica;
 - € 1.000,00 per persona relativamente a contratti di viaggio o di locazioni che prevedano una penale del 100% già a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza.

1.5.2 Globy® Giallo è operante per una unica domanda di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale cessa.

1.6 In caso di

1.6.1 Rinuncia al Viaggio - rimborso penale

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso scritto a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) numero della presente polizza;
- c) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente:
- d) documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- e) catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- f) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- g) estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- h) documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

1.6.2 Spese di riprotezione del viaggio

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- a) dati anagrafici e recapito;
- b) copia della presente polizza;
- c) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
- d) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- e) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- f) estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
- g) titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni richiesta di rimborso inviare ogni comunicazione e documentazione esclusivamente in originale a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Servizio Liquidazione Danni Globy®

Via Ampère 30 - 20131 MILANO

Tel. 0226 609 504- Fax 0226 65 593

La Cataract s.r.l., in collaborazione con **ELVIA** - un marchio di **Mondial Assistance Italia S.p.A.** - specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione. La polizza è depositata presso Cataract. Le garanzie considerate sono "Interassistance 24 ore su 24" e "Bagaglio" e le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo, che verrà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio prima della partenza.



Mod. NNBS

INTERASSISTANCE 24 H SU 24 (sintesi della garanzia)

- centrale operativa, in funzione 24 ore su 24
- consulenza medica
- rientro sanitario dell'Assicurato
- rientro di un familiare o di un compagno di viaggio assicurati
- spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 7 giorni
- rientro dei figli minori (15 anni)
- rimborso spese di cura, con un massimale:
fino a € 258,23 per i viaggi in Italia
fino a € 2.582,28 per i viaggi all'estero
(con la deduzione della franchigia pari a € 25,82)
- spese supplementari di soggiorno
- rientro al domicilio dell'Assicurato convalescente
- rientro anticipato dell'Assicurato a causa di lutto in famiglia, fino alla concorrenza di € 774,69
- invio di medicinali urgenti
- invio di messaggi urgenti
- rimborso spese telefoniche, fino a € 103,29 (solo estero)
- interprete a disposizione
- anticipo cauzione all'estero fino a € 2.582,28
- anticipo denaro fino a € 2.582,28
- rientro della salma

BAGAGLIO (sintesi della garanzia)

- fino a € 258,23 per i viaggi in Italia (a primo rischio assoluto)
- fino a € 413,17 per i viaggi all'estero (a primo rischio assoluto)

La copertura è operante per i danni derivanti da furto, scippo, rapina, incendio e mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale comprese, nel capitale assicurato, le spese di prima necessità a seguito di ritardata consegna del bagaglio, fino a € 103,29.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Servizio Liquidazione Danni - Via Ampère, 30 - 20131 Milano

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 17/03/1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997, Vi informiamo che eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Qualità Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia) Fax +39 02 26 624 008 - e-mail: quality@mondial-assistance-italia.it

SCHEDA TECNICA

ex Art. 03 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione

■ **Organizzazione Tecnica**

Cataract Srl – Roma – Determinazione n. 1339 del 28/12/2000

■ **Garanzia Assicurativa**

Cataract Srl è assicurata per la responsabilità Civile Professionale per Agenti di Viaggio con Carige Assicurazioni Spa - Polizza numero 548420696

■ **Validità catalogo**

I programmi del presente catalogo sono validi dal 01/05/2005 al 31/10/2005

■ **Acconto e saldo**

Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25 % del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all'art. 5 delle Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno trenta giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo.

■ **Spese apertura pratica**

La quota individuale di apertura pratica è sempre dovuta e non è mai rimborsabile in caso di rinuncia al viaggio. € 50 per persona

■ **Spese di variazione pratica**

Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto comporta l'addebito al consumatore di € 25.

■ **Recesso del consumatore**

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell'articolo 7 e indipendentemente dal pagamento dell'acconto previsto all'art. 5/1° comma e tranne ove diversamente specificato all'interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: la quota individuale di gestione pratica, il premio della copertura assicurativa e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo i giorni festivi, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento:

- fino a 31 gg: 10%;
- da 30 a 15 gg: 25%;
- da 14 a 8 gg: 50%;
- da 7 a 3 gg: 80%;
- da 2 a 0 gg: 100%